



STORIA ROMANA

Scienze dei Beni culturali; Storia

Venticinquesima lezione:
«L'accusa di tradimento della patria:
un'arma popularis della lotta politica tra II e I sec. a.C.»

26-04-2022

1. Cesare, il primo che fu soprannominato “Augusto”, quando era ancora ragazzo chiedeva ad Antonio due milioni e quattrocentomila sesterzi, che egli si era portato a casa, dall’eredità del primo Cesare. Augusto voleva donarli ai Romani, come era scritto nel testamento di Cesare: settantacinque dracme a ciascuno. Antonio però tratteneva con sé il denaro, e consigliava Augusto di astenersi dal chiederlo, se aveva senno. Allora egli mise all’asta i beni del padre, e concesso un tale donativo al popolo, si acquistò la sua benevolenza, mentre Antonio si procurò il risentimento dei cittadini.³¹⁷ 2. Rimetalce, re di Tracia, passò dalla parte di Antonio a quella di Augusto. A tavola però era inopportuno, nel rinfacciare l’alleanza. Così Augusto, trovandosi un giorno a banchetto con un altro re, disse: «Apprezzo il tradimento, ma non i traditori».³¹⁸

Plut.
Moralia

207A
*Regum et
imperatorum
apophthegmata*

Plut. Rom. 17.3. Non solo Antigono, a quanto risulta, disse di amare coloro che sono disposti a tradire, ma di odiarli dopo che hanno tradito; né fu solo Augusto a dire a proposito di Remetalce di Tracia di amare il tradimento, ma di odiare il traditore (**φιλεῖν μὲν προδοσίαν, προδότην δὲ μισεῖν**). È un atteggiamento comune, questo, di fronte ai vili, proprio di coloro che ne hanno bisogno, come possono aver bisogno del veleno e del fiele di alcune belve. Quando ne traggono servigi, li amano; quando hanno ottenuto ciò che vogliono, ne odiano la viltà.

IL LESSICO GIURIDICO DEL TRADIMENTO DELLA PATRIA

☐ Tradimento 'interno' (attentato all'ordine politico della *civitas*)

☐ *PERDUELLIO*

(reato di 'alto tradimento' giudicato arcaicamente da un corpo di *duumviri perduellionis*, poi dai *iudicia publica*)

☐ *MAIESTAS MINUTA POPULI ROMANI*

(reato di 'lesa maestà del popolo' giudicato da un tribunale permanente dal 103 a.C.)

☐ Tradimento 'esterno' (favoreggiamento dei nemici di guerra)

☐ *PRODITIO*

(reato di consegna di un cittadino al nemico esterno o di istigazione del nemico esterno a muovere guerra, di originaria pertinenza della *coercitio* del magistrato *cum imperio* poiché riguardava il diritto militare)

L'ACCUSA DI TRADIMENTO DELLA PATRIA NELLE *LEGES IUDICIORUM PUBLICORUM* TRA II E I SECOLO A.C.

1. *Lex Memmia de Iugurtha Romam ducendo* 111 a.C.

2. *Lex Mamilia de coniuratione Iugurthina* 109 a.C.

3. *Lex Appuleia de maiestate* 103 a.C.

4. *Lex Varia de maiestate* 90 a.C.

GUERRA GIUGURTINA
111-105 a.C.

GUERRA CIMBRICA
113-105 a.C. (fino alla disfatta di Arausio)

GUERRA SOCIALE
90-89 a.C.

Sall. Bell. Iug. 30. *Sed quoniam ea tempestate Romae Memmi facundia clara pollensque fuit, decere existimavi unam ex tam multis orationem eius perscribere, ac potissimum ea dicam, quae in contione post reditum Bestiae huiusce modi verbis disseruit:*

[31] *"Multa me dehortantur a vobis, Quirites, ni studium rei publicae omnia superet: opes factionis, vestra patientia, ius nullum, ac maxime quod innocentiae plus periculi quam honoris est. Nam illa quidem piget dicere, his annis quindecim quam ludibrio fueritis superbiae paucorum, quam foede quamque inulti perierint vestri defensores, ut vobis animus ab ignavia atque socordia corruptus sit, qui ne nunc quidem obnoxii inimicis exurgitis atque etiam nunc timetis eos, quibus decet terrori esse".*

Ma, poichè a quei tempi era in Roma notissima e influente l'eloquenza di Memmio¹, ho ritenuto doveroso riferire una delle tante sue orazioni, e precisamente riporterò ciò che egli, dopo il ritorno di Bestia, espose nell'adunanza press'a poco con queste parole.

31.

« Molte ragioni mi scongiurerebbero dal presentarmi a voi, o Quiriti, se il mio amore per la patria non fosse più forte; la potenza del partito dei nobili, la vostra passività, la mancanza di ogni giustizia, e soprattutto il fatto che la probità comporta più pericolo che onore². Ripugna infatti dover dire questo: di quanto scherno siate stati oggetto, in questi quindici anni³, alla tracotanza di pochi; e quanto ingiustamente e invendicati siano periti i vostri difensori; come sia stato corrotto da inerzia e infingardaggine l'animo vostro, tanto che non vi ribellate nemmeno ora che i nemici sono esposti ai vostri colpi, e ancora temete coloro cui dovrete voi incutere timore.

1. Cicerone lo giudicò invece *orator mediocris* (*Brutus*, 136).

2. Come spesso, Sallustio ama riecheggiare frasi del suo illustre conterraneo Catone il Censore: così questo esordio ricordava quello dell'orazione di Catone contro Ser. Sulpicio Galba *pro direptis Lusitanis*.

3. Il numero non è esatto (altri manoscritti hanno infatti *viginti* o *duodecim*): dalla morte di Tiberio Gracco (133) al 111 sono più di vent'anni, dieci invece da quella di Caio Gracco (121).

Sall. Bell. Iug. 31. *"Sed quamquam haec talia sunt, tamen obviam ire factionis potentiae animus subigit. Certe ego libertatem, quae mihi a parente meo tradita est, experiar. Verum id frustra an ob rem faciam, in vestra manu situm est, Quirites. Neque ego vos hortor, quod saepe maiores vestri fecere, uti contra iniurias armati eatis. Nihil vi, nihil secessione opus est; necesse est suomet ipsi more praecipites eant. Occiso Ti. Graccho, quem regnum parare aiebant, in plebem Romanam quaestiones habitae sunt; post C. Gracchi et C. Fulvi caedem item vestri ordinis multi mortales in carcere necati sunt: utriusque cladis non lex, verum lubido eorum finem fecit. Sed sane fuerit regni paratio plebi sua restituere; quicquid sine sanguine civium ulcisci nequitur, iure factum sit. Superioribus annis taciti indignabamini aerarium expilari, reges et populos liberos paucis nobiles vectigal pendere, penes eosdem et summam gloriam et maximas divitias esse. Tamen haec talia facinora impune suscepisse parum habuere, itaque postremo leges, maiestas vestra, divina et humana omnia hostibus tradita sunt".*

« Ma benchè siano tali le circostanze presenti, il mio animo mi incita tuttavia ad oppormi alla prepotenza dei nobili. Io, almeno, metterò in atto quella concezione di libertà che mi è stata trasmessa da mio padre. Ma che questo io tenti inutilmente o con profitto, è in vostro potere, o Quiriti. Io non vi esorto tuttavia, come fecero spesso i nostri antenati, ad opporvi alle ingiustizie con le armi. Non occorre violenza, non secessione: è inevitabile che essi precipitino per la loro stessa condotta.

« Ucciso Tiberio Gracco, che si diceva stesse brigando per procurarsi il regno, si tentarono processi contro la plebe romana; allo stesso modo, dopo l'uccisione di C. Gracco e di M. Fulvio¹, molti uomini appartenenti al vostro partito furono uccisi in carcere; all'una e all'altra strage non la legge pose fine, ma il capriccio dei nobili.

« E sia pur stato un tentativo di tirannide riconoscere alla plebe i propri diritti: tutto ciò che non può essere vendicato senza il sangue dei cittadini, sia pur avvenuto a buon diritto! Gli anni passati, soffrendo in silenzio, vi indignavate dinanzi allo sperpero del pubblico denaro, vi indignavate che re e popoli liberi versassero tributi a pochi nobili, che questi inoltre accentrassero in loro potere le cariche più onorevoli e le maggiori ricchezze. Tuttavia, parve loro ancora troppo poco l'aver commesso impunemente queste scelleratezze; così, alla fine, le leggi, i diritti vostri, le cose divine e le umane furono consegnate ai nemici.

Sall. Bell. Iug. 31. *"Dicet aliquis 'quid igitur censes?' Vindicandum in eos, qui hosti prodidere rem publicam, non manu neque vi, quod magis vos fecisse quam illis accidisse indignum est, verum quaestionibus et indicio ipsius Iugurthae.*

[...] *Quare moneo hortorque vos, ne tantum scelus impunitum omittatis. Non peculatus aerari factus est neque per vim sociis ereptae pecuniae, quae quamquam gravia sunt, tamen consuetudine iam pro nihilo habentur; hosti acerrimo prodita senatus auctoritas, proditum imperium vestrum est; domi militiaeque res publica venalis fuit".*

« Dira qualcuno: “ Qual è dunque il tuo pensiero? ”. Che si debbano punire quelli che consegnarono la repubblica al nemico; non con le armi o con la violenza, poichè il fatto tornerebbe di vergogna più a voi che lo commettete che a quelli che lo subiscono, ma con regolari processi e con la denuncia dello stesso Giugurta.

« Per questo fermamente vi esorto a non lasciare impunita scelleratezza tanto grande. Non è stato commesso peculato o estorsione violenta di denaro agli alleati: reati che, per quanto gravi, rientrano ormai talmente nella consuetudine da essere ritenuti insignificanti: ad un acerrimo nemico è stata consegnata l'autorità del senato, il vostro potere. In patria e sul campo si è fatto mercato dello Stato.

Sall. Bell. Iug. 40: *Interim Romae C. Mamilius Limetanus tribunus plebis rogationem ad populum promulgat, uti quaeretur in eos, quorum consilio Iugurtha senati decreta neglegisset, quique ab eo in legationibus aut imperiis pecunias accepissent, qui elephantos quique perfugas tradidissent, item qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent.*

Huic rogationi partim conscii sibi, alii ex partium invidia pericula metuentes, quoniam aperte resistere non poterant, quin illa et alia talia placere sibi faterentur, occulte per amicos ac maxime per homines nominis Latini et socios Italicos impedimenta parabant. Sed plebes incredibile memoratu est quam intenta fuerit quantaque vi rogationem iusserit, magis odio nobilitatis, cui mala illa parabantur, quam cura rei publicae: tanta libido in partibus erat.

Igitur ceteris metu percussis M. Scaurus, quem legatum Bestiae fuisse supra docuimus, inter laetitiam plebis et suorum fugam, trepida etiam tum civitate, cum ex Mamilia rogatione tres quaesitores rogarentur, effecerat, uti ipse in eo numero crearetur. Sed quaestio exercita aspere violenterque ex rumore et libidine plebis: uti saepe nobilitatem, sic ea tempestate plebem ex secundis rebus insolentia ceperat.

A Roma, nel frattempo, Caio Mamilio Limetano³, tribuno della plebe, presenta al popolo una proposta di legge⁴

intesa a promuovere un'inchiesta nei confronti di coloro per cui istigazione Giugurta aveva trasgredito le disposizioni del senato; e di chi, nelle ambascerie o in funzione di comando, aveva accettato denaro da lui o gli aveva consegnati elefanti e disertori; e di chi, ancora, aveva concluso col nemico patti di pace o di guerra.

A questa proposta, alcuni perchè profondamente conscii delle proprie colpe, altri temendo imputazioni dal partito ostile, poichè non potevano manifestamente opporvisi senza rivelare che approvavano quelle ed altre simili scelleratezze, segretamente, per mezzo di amici, e soprattutto per mezzo di Latini e di alleati Italicì, suscitavano remore.

Ma è incredibile a dirsi quanto la plebe sia stata ferma nel suo proposito, e con quanta forza abbia voluto a tutti i costi la legge, più per odio verso i nobili, contro cui si apprestavano quelle sanzioni, che per amore dello Stato: tanta era la passione di parte! Così, mentre tutti gli altri erano colpiti dal timore, M. Scauro, che sopra ho riferito essere stato luogotenente di Bestia, tra l'esultanza della plebe e la pavida costernazione dei suoi, profittando dell'agitazione che ancora regnava in Roma, agì in modo da venire eletto fra i tre magistrati istruttori richiesti dalla legge Mamilia. L'inchiesta, però, fu condotta con severità e rigore, in conformità delle accuse e delle passioni della plebe: così, in quella circostanza, come già spesso la nobiltà, in seguito al successo divenne trascinante la plebe.

Cic. de orat. 2.164 = ORF⁴ n. 65, fr. 27. "***Si maiestas est amplitudo ac dignitas civitatis, is eam minuit, qui exercitum hostibus populi Romani tradidit, non qui eum, qui id fecisset, populi Romani potestati tradidit***".

"Se la maestà consiste nella grandezza e nel prestigio dello stato, si rende colpevole di lesa maestà chi ha consegnato l'esercito ai nemici del popolo romano, non già chi ha consegnato nelle mani del popolo romano l'autore di tale crimine".

Rhet. Her. 4.12 *‘Nam quis est vestrum, iudices, qui satis idoneam possit in eum poenam excogitare, qui **prodere hostibus patriam** cogitarit? quod maleficio cum hoc scelere comparari, quod huic maleficio dignum supplicium potest inveniri? In <i>is, qui violassent ingenuum, matrem familias constuprassent, vol<ner>assent aliquem aut postremo necassent, maxima supplicia maiores consumpserunt: huic truculentissimo ac nefario facinori singularem poenam non reliquerunt. Atque in aliis maleficiis ad singulos aut ad paucos ex alieno peccato iniuria pervenit: huius sceleris qui sunt adfines, uno consilio universis civibus atrocissimas calamitates machinantur. O feros animos! o crudeles cogitationes! o derelictos homines ab humanitate! Quid agere ausi sunt aut cogitare possunt? Quo pacto hostis, revulsis maiorum sepulcris, d<i>iectis moenibus, ovantes inruerent in civitatem; quo modo deum templis spoliatis, optimatibus trucidatis, aliis abreptis in servitutem, matribus familiis et ingenuis sub hostilem libidinem subiectis urbs acerbissimo concidat incendio conflagrata; qui se non putant id, quod voluerint, ad exitum perduxisse, nisi sanctissimae patriae miserandum scelerati viderint cinerem. Nequeo verbis consequi, iudices, indignitatem rei; sed neglegentius id fero, quia vos mei non egetis. Vester enim vos animus amantissimus rei p. facile edocet, ut eum, **qui fortunas omnium voluerit prodere, praecipitem proturbetis ex ea civitate, quam iste hostium spurcissimorum dominatu nefario voluerit obruere.**’*

Chi c'è tra voi, o giudici, che possa trovare una pena sufficientemente adeguata contro colui che ha meditato di consegnare la patria ai nemici? E quale delitto si può paragonare a una tale scelleratezza, quale supplizio può essere ritenuto degno di tale misfatto? Contro coloro che hanno oltraggiato un ingenuo, disonorato una madre di famiglia, che hanno ferito qualcuno e alla fine lo hanno ucciso, i nostri antenati hanno impiegato le pene più gravi, ma per questo crimine crudelissimo e nefando non hanno lasciato in eredità una punizione esemplare. E riguardo agli altri misfatti, deriva dall'altrui peccato un torto nei confronti dei singoli o di pochi: coloro, invece, che sono implicati in una tale malvagità ordiscono, con un'unica decisione, sciagure terribili verso tutti quanti i cittadini. Oh, animi feroci! Oh propositi crudeli! Oh uomini privi d'umanità! Cosa non hanno osato fare o cosa non stanno meditando? Stanno meditando come i nemici, profanati i sepolcri degli antenati, abbattute le mura, irromperanno esultanti nella città; in che modo, una volta che saranno stati spogliati i templi degli dei, trucidati gli ottimati, trascinati gli altri in schiavitù, sottomessi all'insana voglia del nemico onorate donne e cittadini liberi, la città cadrà arsa in un rogo crudelissimo. Essi non crederanno d'aver portato a compimento quel che volevano, se prima non avranno visto, scellerati, le pietose ceneri della nostra venerandissima patria. Il vostro animo che tanto ama lo stato, o giudici, ben vi induce ad espellere, colui che voleva consegnare le fortune di tutti, dalla città che egli voleva seppellire sotto il dominio nefando di nemici spregevolissimi.

*Rhet. Her. 4.12 'Nam quis est vestrum, iudices, qui satis idoneam possit in eum poenam excogitare, qui **prodere hostibus patriam** cogitarit? [...] Vester enim vos animus amantissimus rei p. facile edocet, ut eum, qui **fortunas omnium voluerit prodere**, praecipitem proturbetis ex ea civitate, quam iste **hostium spurcissimorum** dominatu nefario voluerit obruere.'*

- Dion. Hal, *Ant. Rom.* 8.31.4: προδιδόναι τοῖς πολεμίοις τὴν πόλιν (consegnare la città ai nemici)
- Festo s.v. *prodidisse* p. 282L: *prodidisse dicitur, qui patriam hostibus prodiderunt.* Si usa il verbo 'aver consegnato' nel caso coloro che consegnarono la patria ai nemici.

Tab 9.5 = **D. 48.4.3. Marc. Instit. 14**: *Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri.*

La legge delle Dodici Tavole prescrive che sia punito con pena capitale chi abbia istigato il nemico o abbia consegnato un cittadino al nemico.